

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 1971

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea ed il Comitato internazionale della Croce Rossa per la fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare urgente in favore dei rifugiati del Bengala in India

(72/89/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971; che questa convenzione è d'applicazione dal 1° luglio 1971;

considerando che per sovvenire ai bisogni delle popolazioni del Bengala rifugiate in India, è opportuno mettere a disposizione del Comitato internazionale della Croce Rossa un quantitativo di alimenti equivalente a 50 000 tonnellate di cereali greggi, nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1971/1972,

DECIDE :

### *Articolo 1*

È concluso, a nome della Comunità economica europea, l'accordo tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa per la fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare urgente in favore dei rifugiati del Bengala in India, il cui testo è allegato alla presente decisione.

### *Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo ed a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1971.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. VIGLIANESI

## ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa per la fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare urgente in favore dei rifugiati del Bengala in India

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come rappresentanti :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA :

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

*Articolo I*

Nel quadro del proprio programma di aiuto alimentare in cereali per l'anno 1971/1972, la Comunità economica europea fornisce al Comitato internazionale della Croce Rossa, a titolo di dono e conformemente alla decisione del Consiglio del 19 luglio 1971, un quantitativo di prodotti equivalente a 50 000 tonnellate di cereali greggi.

*Articolo II*

Il quantitativo di 50 000 tonnellate di cereali greggi è fornito sotto forma di 4 636 tonnellate di farina di frumento tenero equivalenti a 7 000 tonnellate di frumento tenero e di 43 000 tonnellate di riso decorticato a grano tondo.

Le forniture sono effettuate in sacchi di juta per il riso e di cotone per la farina di frumento di un contenuto massimo di 50 chilogrammi netti.

*Articolo III*

Le consegne vengono effettuate fob porti d'imbarco Comunità.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa s'impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione delle merci dal porto di imbarco fino al porto di sbarco. Tuttavia, la

Comunità economica europea rimborserà a posteriori al Comitato internazionale della Croce Rossa, in base a documenti giustificativi, l'importo delle spese da esso sostenute tra la fase fob e la fase cif.

La Comunità economica europea sceglierà i porti e la Commissione renderà noti a tempo debito al Comitato internazionale della Croce Rossa per lettera, telex o telegramma, i porti designati, i quantitativi, le date in cui la merce è messa a disposizione in detti porti ed il ritmo giornaliero di carico.

Le responsabilità della Comunità economica europea e del Comitato internazionale della Croce Rossa, in ordine rispettivamente alla consegna e alla presa in carico, sono definite nell'allegato che forma parte integrante del presente Accordo.

*Articolo IV*

Il Comitato internazionale della Croce Rossa s'impegna a vegliare a che l'aggiudicazione del trasporto marittimo non rechi pregiudizio al libero gioco di una equa concorrenza. I problemi che possono sorgere al riguardo formeranno oggetto di consultazioni a norma dell'articolo IX, primo comma.

*Articolo V*

Il Comitato internazionale della Croce Rossa utilizzerà i prodotti forniti dalla Comunità in favore dei rifugiati del Bengala in India.

*Articolo VI*

Il Comitato internazionale della Croce Rossa s'impegna ad informare la Comunità economica europea delle condizioni di esecuzione del presente Accordo. A tale scopo, esso comunica alla Commissione delle Comunità europee i seguenti dati :

1. trasporto : porti e date di arrivo delle navi nei porti di sbarco ; natura, quantitativi e qualità dei prodotti scaricati ; data in cui è stato ultimato lo scarico ;
2. distribuzione dei prodotti cerealicoli : numero e qualità dei beneficiari, quantitativi distribuiti, ritmo e modo di distribuzione.

*Articolo VII*

Le informazioni di cui all'articolo VI sono comunicate secondo le seguenti modalità :

- per quanto riguarda il trasporto : non oltre 30 giorni dallo sbarco di ciascun carico nel luogo di destinazione ;

— per quanto riguarda gli altri dati : mediante un rapporto mensile sulla situazione.

*Articolo VIII*

Il Comitato internazionale della Croce Rossa può delegare alla lega delle società di Croce Rossa l'esecuzione totale o parziale del presente Accordo.

*Articolo IX*

A richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo.

Qualora si producano circostanze nuove, le parti contraenti decidono congiuntamente le modifiche da apportare al presente Accordo.

*Articolo X*

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, ciascuno di questi testi facenti egualmente fede.

---

*ALLEGATO**Clausole relative alla messa a disposizione dei cereali nei porti d'imbarco*

Per la buona esecuzione dell'Accordo, in particolare dell'articolo III, le parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni :

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, sesto comma, la consegna da parte della Comunità economica europea e la presa a carico da parte del Comitato internazionale della Croce Rossa hanno luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto d'imbarco.

*Articolo 2*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, sesto comma, i rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea al Comitato internazionale della Croce Rossa nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto d'imbarco.

*Articolo 3*

Il Comitato internazionale della Croce Rossa deve mettere a disposizione e designare alla Comunità economica europea, in tempo utile, le navi che dovranno imbarcare la merce in modo che siano rispettate le date di caricamento indicate conformemente all'articolo III dell'Accordo.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa deve designare la nave almeno sette giorni liberi prima della data presunta del suo arrivo al porto d'imbarco. Il Comitato internazionale della Croce Rossa è responsabile delle conseguenze che possono risultare dalla mancata o ritardata designazione della nave.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa deve inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare la Comunità economica europea, con

almeno settantadue ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave al porto.

La merce deve essere tenuta a disposizione del Comitato internazionale della Croce Rossa nel porto indicato a decorrere dalla data alla quale la nave sarà dichiarata pronta a caricare. Qualora la Comunità economica europea non mettesse a disposizione della nave la merce in tempo utile, tutte le conseguenze che ne deriverebbero ed in particolare le controspese e/o le indennità per mancato noleggio, saranno a carico della Comunità economica europea.

In caso di ritardo nell'arrivo al porto d'imbarco della nave designata dal Comitato internazionale della Croce Rossa o in caso di impossibilità di caricare, ritardo che non consenta di effettuare il caricamento nei termini indicati conformemente all'articolo III dell'Accordo, le merci sosterranno a spese, rischio e pericolo del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa, qualora non metta a disposizione una nave di stazza adeguata nel termine che sarà indicato conformemente all'articolo III dell'Accordo, sarà considerato inadempiente, a meno che non comunichi telegraficamente alla Comunità economica europea, al più tardi l'ultimo giorno del periodo previsto per la consegna, di voler chiedere una proroga di detto periodo. In caso di una siffatta richiesta la Comunità economica europea custodisce la merce per conto del Comitato internazionale della Croce Rossa e le spese risultanti da questa situazione sono a carico di quest'ultimo.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa è responsabile delle conseguenze che possono derivare dal fatto di mettere a disposizione una nave di dimensioni non rispondenti alle possibilità di caricamento del porto d'imbarco.

#### *Articolo 4*

Il diritto di tolleranza all'imbarco dei quantitativi che saranno indicati conformemente all'articolo III dell'Accordo è del 5 %, senza che possa peraltro essere superato il quantitativo totale equivalente a 50 000 tonnellate di cereali greggi.

Tuttavia, qualora il quantitativo messo a disposizione per essere caricato su una nave determinata non possa essere accolto totalmente a bordo in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà della Comunità economica europea, il quantitativo restante che non avrà potuto essere caricato a bordo entro i termini previsti viene immagazzinato a spese del Comitato internazionale della Croce Rossa e caricato sulla prossima nave.

Qualora il Comitato internazionale della Croce Rossa comunichi alla Comunità economica europea, entro un termine di quindici giorni liberi, di non volere accettare la consegna di detto quantitativo restante, le spese di manipolazione e di magazzinaggio risultanti rimangono a carico del Comitato internazionale della Croce Rossa fino al momento in cui questo ultimo avrà notificato di rinunciare a tale quantitativo.

In tal caso la Comunità economica europea può ritenere di aver assolto i propri impegni nei riguardi del Comitato internazionale della Croce Rossa.

#### *Articolo 5*

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità economica europea notifica senza indugio al Comitato internazionale della Croce Rossa la data d'imbarco, la quantità e la qualità caricate, accertate al momento dell'imbarco e indicate nella polizza di carico della nave.

#### *Articolo 6*

Le spese successive alla consegna della merce, cioè a partire dal momento in cui essa avrà effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco, sono a carico del Comitato internazionale della Croce Rossa.

#### *Articolo 7*

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatarî per l'esecuzione dell'Accordo.

Per ogni evenienza, il Comitato internazionale della Croce Rossa designa un rappresentante in ciascun porto d'imbarco.